

DOTTORI COMMERCIALISTI - TRACCIA C

In data 16 febbraio 2015, la Guardia di Finanza, a seguito di una verifica di carattere generale avente ad oggetto il periodo d'imposta 2013, elevava un processo verbale di constatazione nei confronti della società Alfa S.p.A., contestandole violazioni sostanziali di disposizioni tributarie.

In particolare, i militari verificatori muovevano i seguenti rilievi alla Alfa S.p.A.:

- a) indeducibilità di costi non di competenza ai fini IRES per Euro 75.000,00, relativi a premi *una tantum* a favore dei dipendenti, basati sui risultati dei primi tre trimestri del 2012 e definiti mediante un accordo sottoscritto il 14 febbraio 2013, che la società aveva dedotto nel periodo d'imposta 2013; a parere dei verificatori, i costi in questione devono essere ritenuti di competenza dell'esercizio 2012, mentre la deduzione effettuata dalla società verificata nell'anno successivo ha vanificato il principio della correlazione costi-ricavi, che rappresenta uno dei corollari fondamentali del principio di competenza; inoltre, essendo detti premi basati sui risultati conseguiti al 30 settembre 2012, gli stessi avrebbero ben potuto essere definiti entro la fine del 2012;
- b) indeducibilità di costi non di competenza ai fini IRES per Euro 15.000,00, relativi alla revisione legale del bilancio al 31 dicembre 2012, che la società aveva dedotto nel periodo d'imposta 2013, mentre per i verificatori la competenza dei costi in esame deve essere individuata nell'esercizio del bilancio di riferimento della revisione, ovvero il 2012;
- c) indeducibilità di costi ai fini IRES e IRAP per Euro 12.500,00, relativi all'ammortamento dei costi sostenuti per migliorie su beni di terzi e indetraibilità dell'IVA assolta su tali oneri per Euro 16.500,00: sull'immobile, condotto in locazione, ove la società esercitava la propria attività, sono state eseguite opere (asfaltatura del piazzale, manutenzione del tetto, costruzione di una tettoia) aventi la caratteristica di interventi di manutenzione straordinaria, che come tali sono normalmente a carico del locatore, pertanto - secondo i militari - gli oneri sostenuti per tali interventi non sono deducibili ai fini delle imposte dirette e l'IVA relativa non è detraibile per il locatario.

In data 16 aprile 2015, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pisa notificava alla Alfa S.p.A. l'avviso di accertamento n. T8P123, attraverso il quale - dando integralmente seguito ai rilievi avanzati dalla Guardia di Finanza nel verbale del 16 febbraio 2015 - l'Ufficio impositore accertava per il periodo d'imposta 2013 l'importo di Euro 28.187,50 a titolo di IRES, Euro 487,50 a titolo di IRAP e Euro 16.500,00 a titolo di IVA, oltre ad irrogare le sanzioni amministrative sulla base del 100% delle imposte contestate, con applicazione del cumulo giuridico.

La società Alfa S.p.A. proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:

- 1) illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dello Statuto dei diritti del contribuente;
- 2) illegittimità del rilievo sub a);
- 3) illegittimità del rilievo sub b);
- 4) illegittimità del rilievo sub c);
- 5) illegittimità delle sanzioni irrogate.

La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, con la sentenza n. 4/2018, depositata il 3 gennaio 2018, rigettava il ricorso della Alfa S.p.A., così motivando la propria decisione:

DOTTORI COMMERCIALISTI – TRACCIA C

“La Commissione, esaminati gli atti del procedimento, ritiene non meritevole di accoglimento il ricorso della società Alfa S.p.A.

In particolare, risultano prive di pregio le deduzioni della ricorrente relative ai rilievi sub a) e b), a fronte dei quali l'operato dell'Ufficio appare ineccepibile: in base al principio di competenza, la società avrebbe dovuto dedurre i costi in questione nel periodo d'imposta 2012, anche in considerazione della previsione di cui all'art. 14, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, ai sensi del quale “le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per statuto all'approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti consequenziali alla approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione”.

Con riguardo al rilievo sub c), si deve sottolineare che nella fattispecie il beneficiario delle migliorie è il proprietario dell'immobile (locatore) non la società contribuente (conduttrice), pertanto a quest'ultima non può essere riconosciuta la deducibilità dei costi sostenuti e la detraibilità dell'IVA assolta per i lavori effettuati sull'immobile in esame.

In base a quanto sopra rappresentato, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Commissione respinge il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.500,00”.

Il candidato, assunto le vesti del Dott. Luca Bianchi, con studio in Pisa, Via Ridolfi n. 10, proponga appello per la riforma della sentenza appena riportata.